

TI_GERICHTE 12.2020.4 vom 3. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.4

FR: TI_GERICHTE 12.2020.4 du 3 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2020.4 del 3 settembre 2020

Regeste

Culpa in contrahendo - competenza territoriale - prescrizione

Erwägungen

E. 4

La fattispecie in esame, essendo una delle parti domiciliata all'estero, assume una connotazione internazionale, sicché la competenza per territorio deve essere esaminata in base alle relative norme di diritto internazionale privato. Essendo l'Italia e la Svizzera Stati firmatari della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), l'esame deve essere effettuato sulla scorta delle regole in materia statuite da quest'ultima. Di principio, salvo disposizione contraria, le persone domiciliate in uno Stato contraente sono convenute davanti ai giudici di quello Stato (art. 2 CLug). Una persona domiciliata in uno Stato vincolato alla CLug può però essere convenuta in un altro Stato, pure vincolato dalla stessa, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 5 cifra 1 lett. a e cifra 3 CLug). Per entrambi gli aspetti che caratterizzano la natura giuridica della culpa in contrahendo, di riflesso, la competenza a dirimere la vertenza della Pretura di Lugano è senz'altro data, essendo il luogo d'esecuzione della compravendita immobiliare (art. 5 cifra 1 lett. b CLug), così come quello dell'effettuazione degli interventi al box auto, quello ove è situato l'immobile oggetto del negozio giuridico - quindi _____ - ed essendosi le conseguenze della violazione della buona fede - e meglio l'asserita diminuzione del patrimonio dell'attrice, rispettivamente il mancato incasso della mercede e l'assunzione dei costi dei lavori - indiscutibilmente concretizzatesi in Ticino. Di conseguenza l'eccezione di incompetenza territoriale risulta ingiustificata e l'appello deve essere respinto. Eccezione di prescrizione

E. 5

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, l'appellante si è limitata a sostenere che il Pretore avrebbe dovuto ammetterla già solo per il fatto che l'appellata nella propria succinta petizione nemmeno avrebbe allegato da quando avrebbe avuto conoscenza del proprio diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO) ovvero da quando avrebbe appreso l'esistenza, la natura e gli elementi del danno. La prescrizione sarebbe quindi da considerare intervenuta.

E. 5.1

Con l'impugnativa AP 1 si limita a esporre la propria versione dei fatti ma non si confronta in alcun modo con le motivazioni pretorili, fatto che rende su questo punto irricevibile l'appello per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). In particolare non ha spiegato

perché sarebbe errato considerare che spettasse a lei, alla parte convenuta quindi, indicare e provare almeno quando avrebbe iniziato a decorrere detto termine e per quale motivo avrebbe iniziato a decorrere da quella data, rispettivamente perché il Pretore avrebbe sbagliato a concludere che ella non aveva fornito alcun elemento utile per verificare il buon fondamento della sua eccezione.

E. 5.2

Ma anche se la critica fosse stata ammissibile, essa sarebbe stata da respingere nel merito. In effetti, ricordato che l'onere della prova grava la parte che solleva l'eccezione (art. 8 CC; DTF 139 III 7 consid. 2), in questo caso quindi l'appellante, va rilevato che comunque dagli atti emerge che il termine minimo di prescrizione applicabile alla fattispecie, cioè dire quello di un anno di cui all'art. 60 cpv. 1 CO valido per la culpa in contrahendo (DTF 134 III 390 consid. 4.3.2, 121 III 350 consid. 6c; TF 9 novembre 2005 4C.354/2004 consid. 2.1 e 2.3, 21 marzo 2006 4C.409/2005 consid. 3.1, II CCA 14 dicembre 2015 inc. 12.2014.190) è stato rispettato per la richiesta di rifusione dei fr. 35'000.-, essendo questi stati pagati il 4 maggio 2017 ed essendo il relativo precetto esecutivo stato spiccato il 27 ottobre 2017 (doc. B inc. CM.2018.69) e l'istanza per il tentativo di conciliazione essendo stata introdotta il 29 gennaio 2018 (art. 138 cpv. 1 CO). Per la pretesa relativa ai fr. 5'502.- il termine ha iniziato a decorrere dal momento in cui è stato chiaro che il contratto non sarebbe stato concluso, quindi da dopo il pagamento dei fr. 35'000.-. La prescrizione non è pertanto intervenuta per nessuno dei due crediti rivendicati e la sentenza di primo grado lo ha correttamente accertato. Conclusione e spese giudiziarie

E. 6

Visto quanto precede, l'appello deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità, con conseguente aggravio delle spese giudiziarie secondo la soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso complessivo (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) è di fr. 40'502.-. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 17 LTG, ammontano a fr. 1'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e 13 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 600.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello

E. 10

gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 1'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il
vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.